

SENATO DELLA REPUBBLICA

—XVII LEGISLATURA—

Doc. IV-ter
n. 5-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE D'ASCOLA)

SULLA

**RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI
SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

FRANCO TURIGLIATTO

senatore all'epoca dei fatti

per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

Trasmessa dal Tribunale di Roma

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 26 novembre 2014

Comunicata alla Presidenza il 6 marzo 2015

ONOREVOLI SENATORI. In data 24 novembre 2014 il Tribunale di Roma ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 5477/08 RGNR - n. 32708/09 RG GIP - n. 15190/14 RG DIB a carico del signor Franco Turigliatto, senatore all'epoca dei fatti, per accertare se la condotta oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 1° dicembre 2014 e l'ha annunciata in Aula il 2 dicembre.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 14 e 28 gennaio 2015, ascoltando il signor Turigliatto nella seduta del 28 gennaio 2015. In data 19 gennaio 2015 il signor Turigliatto ha depositato una memoria presso gli Uffici della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

L'interessato ha pure depositato le interpellanze proposte, tra gli altri, dallo stesso senatore Turigliatto nelle date 9 novembre 2006, 29 maggio 2007, 4 luglio 2007 e 17 luglio 2007 dal contenuto stimato rilevante ai fini del presunto giudizio di insindacabilità.

* * *

Il procedimento penale in questione – iscritto in relazione all'articolo 595, terzo comma, del codice penale - trae origine da una querela del signor Roberto Fiore, segretario del movimento Forza Nuova, il quale si è ritenuto offeso nell'onore e decoro da alcune dichiarazioni del senatore Turigliatto rese nel corso della trasmissione televisiva "Porta a Porta" del 12 marzo 2008.

L'allora senatore avrebbe affermato che *"Forza Nuova è una forza politica esplicitamente e dichiaratamente neofascista e neonazista, le liste di Forza Nuova non avrebbero dovuto essere accettate dalle Corti*

d'Appello dello Stato italiano e non dovrebbero essere presenti nelle schede elettorali" ed inoltre che *"Forza Nuova è responsabile di gravissimi atti di violenza nei confronti di giovani, immigrati e donne"*. Per protesta contro la partecipazione del Fiore a "Porta a Porta", il Turigliatto abbandonava la trasmissione.

La difesa, nel corso del procedimento penale, ha richiesto sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, per effetto dell'immunità prevista dal già citato articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il giudice ha rigettato la richiesta di proscioglimento sulla base di una giurisprudenza di legittimità in materia di conversione del giudizio per decreto penale di condanna ed ha trasmesso copia degli atti al Senato.

La Giunta ha poi ascoltato, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il signor Turigliatto, il quale ha precisato che le frasi da lui pronunciate rappresentano una critica politica, peraltro ribadita in vari atti di sindacato ispettivo, alcuni dei quali - qui già richiamati - depositati dal proprio difensore. In tal senso, ha rivendicato di avere esercitato la propria funzione di parlamentare, sempre attento all'esercizio delle facoltà connesse al proprio mandato, nonché al tema dell'antifascismo.

Ha poi concluso osservando di aver espresso un legittimo giudizio su una forza politica che dichiaratamente si ispira al fascismo.

* * *

La giurisprudenza costante (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 55 del 25 febbraio 2014, n. 305 del 20 novembre 2013 e n. 81 dell'8 febbraio 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del

mandato parlamentare, basato sui due seguenti requisiti:

a) una sostanziale corrispondenza di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari;

b) un "legame temporale" fra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna, in modo che questa ultima assuma una sorta di ruolo divulgativo rispetto alla prima.

Ciò premesso in diritto, giova osservare che, quanto alla corrispondenza sostanziale di contenuti, nell'atto di sindacato ispettivo n. 4-02037 del 29 maggio 2007, avente come unico firmatario il senatore Turigliatto, si legge, con riferimento all'organizzazione Forza Nuova: "(omissis)... se, in occasione di prossime iniziative provocatorie di tale organizzazione dichiaratamente fascista.. (omissis)...".

La corrispondenza di contenuto tra le dichiarazioni *extra moenia*, oggetto della richiesta dell'autorità giudiziaria e il predetto atto di sindacato ispettivo risulta quindi evidente. Naturalmente, come ha precisato la giurisprudenza sopra richiamata (ad esempio, la sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 25 febbraio 2014) non è in alcun modo necessaria una improbabile sovrapposizione dei testi, essendo sufficiente una corrispondenza sostanziale, ossia di significato, tra le espressioni usate all'"esterno" e le opinioni espresse all'"interno".

Quanto al secondo requisito richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, ossia il cosiddetto "legame temporale", va evidenziato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 420 del 2008, ne ravvisa la sussistenza con riferimento ad un atto tipico parlamentare del 20 giugno 2000 e una dichiarazione *extra moenia* dello stesso soggetto del 5 maggio 2001, ossia circa 11 mesi dopo.

Se questi sono i parametri temporali, naturalmente da valutarsi in senso elastico, si deve osservare che nel caso che occupa, tra il predetto atto di sindacato ispettivo del 29 maggio 2007 e le dichiarazioni "esterne" rese durante la trasmissione "Porta a porta" del 12 marzo 2008 intercorre un lasso di tempo

inferiore a 10 mesi (addirittura più breve di quello considerato dalla predetta sentenza).

Tali argomenti sono da soli sufficienti a giustificare l'applicazione, al caso di specie, della prerogativa costituzionale dell'insindacabilità.

Questa conclusione è tuttavia sostenuta anche da ulteriori elementi.

Infatti, nella seduta del 28 gennaio 2015, la Giunta ha proceduto alla visione e all'ascolto della trasmissione televisiva "Porta a porta" del 12 marzo 2008 nella parte oggetto di querela. Dall'acquisizione dell'elemento sopravvenuto è emerso che il senatore Turigliatto, nell'occasione, si era limitato a lamentare l'ispirazione neofascista del movimento Forza Nuova quale circostanza che, a suo giudizio, gli impediva di partecipare alla trasmissione congiuntamente al signor Roberto Fiore. Nessuna altra espressione, tra quelle indicate nel capo di imputazione, risultava quindi pronunciata.

Sul punto, lo stesso atto di querela sembra attribuire le restanti affermazioni a non meglio precisate voci raccolte negli studi televisivi dopo che il senatore Turigliatto si era allontanato. Pertanto, l'esame del filmato ha ridimensionato fortemente i fatti, limitandoli alla sola affermazione della matrice neofascista del movimento Forza Nuova. Con questa ulteriore, ma non trascurabile precisazione, pur nella già evidenziata piena osservanza della giurisprudenza della Corte costituzionale, che comunque dà ragione alla dichiarata insindacabilità, si ritiene, sia pure superflamente, di ipotizzare una lettura estensiva di questa causa di immunità penale, tutte le volte in cui le opinioni del parlamentare concernano temi esclusivamente politici, addirittura ideologici e risultino pure continenti. In questi casi il nesso tra le dichiarazioni "esterne" e l'esercizio delle funzioni sembrerebbe del tutto automatico. In conclusione non parrebbe indebito proporre un'interpretazione della espressione "nell'esercizio delle funzioni" che conduca alla conclusione secondo la quale ogni parlamentare si trova sempre in tale tutelata condizione allorquando, con linguaggio

continente, esprime le proprie opinioni politiche. Casi, questi, nei quali già a monte ossia anche a prescindere dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, non sembra ipotizzabile il reato di cui all'articolo 595 del codice penale.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone a maggioranza all'Assemblea di deliberare che

le dichiarazioni rese dal signor Franco Turigliatto, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

D'ASCOLA, *relatore*